

Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri



e Il Comitato Elettrotecnico Italiano



DEGLI INGEGNERI

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede a Roma - Via IV Novembre 114 - PI. e C.F. 80057570584 agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (Salerno) il 13/09/1952

E

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito CEI), con sede in Milano, via P.A. Saccardo 9, PI.V.A. 06357810156, C.F. 80059350159 nella persona del Direttore Generale Ing. Roberto Bacci nato a Castelnuovo di Val Cecina (Pisa) il 6 luglio 1956

(d'ora in poi : LE PARTI)

premesso che

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale a livello nazionale degli interessi della categoria professionale degli Ingegneri, che ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di esprimere pareri e proposte di legge riguardanti le molteplici attività oggetto della professione di Ingegnere.

Il CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano - è l'Ente riconosciuto dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea, preposto alla normazione e all'unificazione in Italia del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.

La legge italiana 1 marzo 1968 n.186 ne riconosce l'autorità, stabilendo che "i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte".

Ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1025/2012 del 25 ottobre 2012, il CEI è inoltre delegato dallo Stato italiano a rappresentare il nostro Paese in ambito Comunitario e Internazionale per le attività di standardizzazione nei settori Elettrotecnico, Elettronico e delle Telecomunicazioni.

Le Norme tecniche pubblicate dal CEI stabiliscono i requisiti fondamentali che devono avere materiali, macchine, apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici per rispondere alla regola della buona tecnica, definendo le caratteristiche, le condizioni di sicurezza, di affidabilità di qualità e i metodi di prova che garantiscono la rispondenza dei suddetti componenti alla regola dell'arte.

Finalità del CEI sono la promozione e la diffusione della cultura tecnica e della sicurezza elettrica. A tale scopo il CEI sviluppa una serie di attività normative



e organizzative a livello nazionale ed internazionale che includono, oltre alla redazione dei documenti normativi e al recepimento delle direttive comunitarie e dei documenti armonizzati, azioni di coordinamento, ricerca, sviluppo, comunicazione e formazione in sinergia con le parti coinvolte nel processo normativo.

Si ravvisa l'opportunità di rafforzare la collaborazione fra CEI e CNI attraverso la stipula di un Protocollo d'Intesa, anche nella prospettiva dello sviluppo finalizzato a promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e ingegneristica, anche attraverso attività di formazione degli addetti;

Il Protocollo d'Intesa rappresenta il riferimento generale per la stipula di futuri accordi e/o convenzioni e, per quanto non specificamente disciplinato nei predetti atti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo;

Attesa la complessità e la multidisciplinarietà delle attività del CNI e del CEI, nonché la vastità dello spettro delle possibili interazioni, le Parti hanno necessità di una preliminare attività di valutazione delle attività che possono essere fatte oggetto di un rapporto sinergico, finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 (Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra CNI e CEI nell'ambito delle attività di normazione tecnica, attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro ed alla preparazione di documenti di carattere tecnico e la realizzazione di iniziative culturali, di formazione, di studio e di ricerca che le due Parti riterranno utile attivare, allo scopo di sviluppare la collaborazione e nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3 (Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di appositi specifici accordi che verranno stipulati per iscritto tra le Parti per disciplinarne organicamente i rapporti.

Tali accordi su specifiche materie, corredate da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, dovranno



in particolare prevedere, in via esemplificativa e non esaustiva, :
le attività da svolgere in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
la durata delle attività e le modalità di esecuzione;

i termini e le modalità di ripartizione tra le Parti degli eventuali costi;

il personale coinvolto (compresi stagisti, contratti a progetto e altro) che, in virtù della Convenzione, è ospitato presso le strutture dell'altra Parte;

le attrezzature, strumentazioni, infrastrutture e quant'altro necessario, messe a disposizione dalle Parti;

le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati ;

i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.

Le Parti convengono che, di norma, salvo diversa intesa, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

Art.4 (Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa)

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art.5 (Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il Protocollo d'Intesa, nonché i relativi Atti esecutivi, potranno essere modificati durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le Parti.

Art.6 (Riservatezza – proprietà e utilizzazione dei risultati)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso ai documenti, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni, in mancanza di esplicita disposizione o accordo che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto e per la quale è prevista la diffusione al pubblico, sarà considerata liberamente disponibile da entrambe le Parti.

In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente Protocollo d'Intesa le Parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione della attività in oggetto all'obbligo di riservatezza.

E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente



Protocollo d'Intesa.

I risultati della collaborazione tra CNI e CEI, sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuna Parte, da stabilire con le apposite convenzioni, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le Parti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.

Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente atto verranno definiti di comune accordo tra le Parti.

Art.7 (Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento, con funzioni tecnico operative, per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa, composto da 2 (due) membri delegati del CNI e da 2 (due) membri delegati del CEI, i cui compiti saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso con apposito documento di programma che verrà verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra le stesse Parti.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno annuale, per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nel precedente art.2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e per constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Il Comitato nella sua prima riunione provvederà a definire, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

Le Parti si impegnano ad illustrare e portare all'attenzione del Comitato di coordinamento tutte le iniziative collegate alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art.8 (Recesso)

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 9 (Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (cd Codice della privacy).



Art. 10 (Spese ed oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al DPR 26/10/1972 n.642 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello del soggetto convenuto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 12 (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il CNI, in Roma, Via IV Novembre 114 ed il CEI, in Milano, via P.A. Saccardo n. 9.

Art. 13 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma, 22/1/2014

Per CNI

Il Presidente

Ing. Armando Zambrano

I 

Per CEI

Il Direttore Generale

Ing. Roberto Bacci


 _____

